

## **REGOLAMENTO**

### **PREMI DI STUDIO**

(Senato Accademico del 23.6.1981; 18.12.1985; 15.2.1994 - Consiglio di Amministrazione del 21.7.1981)

#### **Art. 1**

Presso l'Università degli Studi di Milano possono essere istituiti premi su fondi offerti da Enti o privati, ed esplicitamente finalizzati a detto scopo, a favore di studenti universitari o laureati presso la medesima Università da non più di tre anni alla data del bando, per tesi di laurea, ricerche, pubblicazioni.

Non possono essere istituiti premi su fondi di provenienza universitaria a disposizione degli Istituti.

#### **Art. 2**

L'indicazione della materia oggetto del concorso deve contenere vasti settori di ricerca e non deve essere tale da consentire preliminarmente l'identificazione del vincitore; ciò al fine di assicurare la partecipazione di più candidati e di garantire l'osservanza dei principi di imparzialità ed oggettività, in analogia a quanto previsto per i concorsi pubblici.

#### **Art. 3**

I premi possono essere istituiti per importi non inferiori a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) e non superiori a euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28).

Il premio è indivisibile.

#### **Art. 4**

Procedura per l'istituzione dei premi:

- a) proposta di istituzione da parte di Enti o privati, indirizzata al Rettore, con le indicazioni necessarie: Ente offerente, importo, destinazione;
- b) esame ed approvazione del Senato Accademico, che provvederà ad individuare il Consiglio di Facoltà che designerà la Commissione giudicatrice;
- c) deposito presso l'Ufficio di Economato dell'Università dei relativi fondi, mediante assegno circolare intestato all'Università degli Studi di Milano, da parte dell'Ente o privato sovvenzionatore.

Si provvederà all'emissione del bando solo dopo che i fondi siano stati depositati presso l'Ufficio di Economato dell'Università.

#### **Art. 5**

Il bando di concorso rimarrà esposto per almeno tre mesi.

Un lavoro non può essere premiato dall'Università più di una volta.

**Art. 6**

L'ammontare del premio viene corrisposto al vincitore in un'unica soluzione, al momento dell'assegnazione.

**Art. 7**

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà indicato dal Senato Accademico, è costituita da tre o quattro professori ordinari, straordinari o associati della disciplina o discipline affini all'argomento indicato nel bando; può essere presente nella Commissione un rappresentante dell'Ente offerente.

**Art. 8**

La Commissione è tenuta ad emettere un giudizio esclusivamente sui lavori dei concorrenti riguardanti l'argomento indicato nel bando, proponendo al Rettore il nominativo del vincitore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE